

## proposta di legge n. 27

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 4 luglio 2005*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20  
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta nasce dall'esigenza di assicurare, a conclusione della fase di sperimentazione della riforma introdotta nella passata legislatura con la legge regionale 20/2001, il perfezionamento dell'assetto organizzativo della Giunta, superando alcuni elementi di criticità emersi. Ne costituisce, pertanto, sviluppo evolutivo.

Al fine di garantire una risposta più efficace alle richieste della comunità marchigiana, risulta necessario, in particolare, accrescere l'efficienza ed assicurare la massima integrazione e l'omogeneità dell'azione regionale; semplificare le strutture e ricomporre la frammentazione verticale ed orizzontale che incide negativamente sull'attività regionale; conciliare la necessaria flessibilità organizzativa con la stabilità dei punti di riferimento per i cittadini; accelerare le procedure e contenere i costi di funzionamento.

Ferma restando la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione, nonché la piena responsabilizzazione di tutte le figure dirigenziali, la proposta conferma le attuali competenze della Giunta regionale ed affida ai componenti della stessa il compito di concorrere ad assicurare la rispondenza dell'attività dei dirigenti agli obiettivi stabiliti dalla Giunta.

Sostituisce, inoltre, alla pluralità dei dipartimenti una segreteria generale, chiamata a garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale. Rafforza, poi, il ruolo degli stessi servizi, quali strutture fondamentali per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee ed assegna al servizio competente in materia di sanità il ruolo di raccordo tecnico-operativo con l'Azienda sanitaria unica regionale e con le Aziende ospedaliere.

Disciplina, altresì, il Comitato di direzione, che concorre all'adozione dei principali atti di competenza del segretario generale. Tale comitato, per la definizione di interventi ed attività comuni a più servizi, può articolarsi in aree omogenee di coordinamento.

La proposta prevede, poi, come strumento di flessibilità organizzativa, la possibilità di individuare, nell'ambito dei servizi, della segreteria generale o del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni o per l'elaborazione o l'attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale o per l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche.

La proposta, in particolare, attribuisce al segretario generale il compito di proporre alla Giunta regionale gli atti concernenti la definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività

amministrativa e per la gestione; l'istituzione dei servizi, con l'indicazione delle materie di competenza e l'assegnazione agli stessi delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché di definire gli obiettivi specifici dei servizi, le direttive per la loro attuazione, i rapporti e le procedure che richiedono la collaborazione di più servizi, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro; di coordinare l'attività dei dirigenti dei servizi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia e di adottare ogni altro atto necessario ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

La proposta attribuisce, invece, ai dirigenti dei servizi, per le materie di competenza, il compito di dirigere l'attività della relativa struttura, di proporre gli atti di competenza della Giunta regionale e del Presidente e di esprimere il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli stessi; di adottare gli atti di competenza del servizio; di stipulare i contratti e le convenzioni, salvo quelli di specifica competenza dei titolari delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione; di provvedere all'organizzazione del servizio ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate; di proporre l'individuazione delle posizioni non dirigenziali ed i relativi atti di conferimento; di assegnare le risorse necessarie alle posizioni dirigenziali; di coordinare ed indirizzare l'attività dei dirigenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia e di proporre alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti in caso di risultati negativi; di esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento.

Attribuisce, poi, ai titolari delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione, oltre al compito di adottare gli atti e di stipulare i contratti e le convenzioni, quello di concorrere, in sede di conferenza di servizio, agli atti di organizzazione interna e di assegnazione delle risorse.

Il testo è composto da trenta articoli.

L'articolo 1 semplifica l'organizzazione della Giunta regionale, prevedendo un assetto articolato in una segreteria generale, in servizi e in posizioni di progetto e funzione.

L'articolo 2 integra, sulla base della revisione delle strutture, l'elencazione delle competenze della Giunta regionale ed assegna ai componenti della stessa il compito di concorrere ad assicurare la rispondenza dell'attività dei dirigenti agli obiettivi politico-amministrativi stabiliti dalla Giunta.

L'articolo 3 affida alla segreteria generale il compito di garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi e specifica le attribuzioni del segretario generale.

L'articolo 4 disciplina il Comitato di direzione, convocato periodicamente dal segretario generale per il coordinamento delle attività degli stessi servizi e prevede l'articolazione di tale comitato in aree omogenee.

L'articolo 5 individua nei servizi le strutture per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee e stabilisce il numero massimo di quindici e la procedura per l'istituzione. Demanda, poi, al servizio competente in materia di sanità la funzione di raccordo tecnico-operativo della Regione con l'Azienda sanitaria unica regionale e con le Aziende ospedaliere.

L'articolo 6 prevede l'individuazione, nell'ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente e dei servizi, di posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni o per l'attuazione di progetti.

L'articolo 7 disciplina le conferenze di servizio, convocate dal dirigente per il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

L'articolo 8 elimina il riferimento ai dipartimenti contenuto nella disposizione relativa al Gabinetto del Presidente.

L'articolo 9 introduce, in attuazione della legge 150/2000, la figura del portavoce del Presidente.

L'articolo 10 riformula l'articolo relativo alla scuola di formazione del personale regionale.

L'articolo 11 specifica le attribuzioni dei dirigenti dei servizi.

L'articolo 12 individua le competenze dei dirigenti responsabili delle posizioni di progetto e di funzione.

L'articolo 13 prevede le posizioni non dirigenziali, al fine di includere quelle concernenti le alte professionalità.

L'articolo 14 precisa le competenze del comitato di controllo interno e di valutazione, inserendo anche quelle relative agli enti dipendenti.

L'articolo 15 attribuisce al Comitato di direzione la verifica preventiva per il conferimento di incarichi di collaborazione.

L'articolo 16 elimina il riferimento al dipartimento competente in materia di affari istituzionali contenuto nella disposizione relativa al comitato tecnico per la legislazione.

L'articolo 17 modifica la disciplina del trattamento economico per gli incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta.

L'articolo 18 ridefinisce alcuni aspetti relativi al personale delle segreterie dei componenti della Giunta regionale.

L'articolo 19 disciplina la qualifica dirigenziale e prevede il conferimento di due tipologie di incarichi: quella di direzione dei servizi e quella di posizione di progetto e di funzione.

L'articolo 20 stabilisce le modalità di conferimento dell'incarico di segretario generale.

L'articolo 21 definisce le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali; introduce il riferimento alla dotazione organica al fine del calcolo del numero massimo di incarichi a soggetti esterni. Conferma, poi, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali al personale di categoria D e contiene alcune innovazioni in materia di incarichi dirigenziali per le materie attinenti alla sanità.

L'articolo 22 sostituisce il riferimento al direttore di dipartimento contenuto nella disposizione relativa alla durata dell'incarico.

L'articolo 23 attribuisce al dirigente il conferimento degli incarichi di posizione non dirigenziale.

L'articolo 24 introduce criteri per la rotazione degli incarichi.

L'articolo 25 sostituisce i riferimenti ai direttori di dipartimento contenuti nella disposizione relativa alle funzioni vicarie e di reggenza.

L'articolo 26 riformula parzialmente la disposizione relativa alla valutazione dei dirigenti.

L'articolo 27 introduce una modifica all'articolo 14 della legge regionale 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) relativo al comitato tecnico scientifico della programmazione.

L'articolo 28 disciplina la fase transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo assetto organizzativo e contiene una disposizione finale in materia di assetto delle competenze.

L'articolo 29 stabilisce le abrogazioni.

L'articolo 30 prevede la dichiarazione di urgenza.

## Art. 1

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 20/2001)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente:

“1. L'organizzazione della Giunta regionale si articola in una segreteria generale, in servizi e in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione, che operano in modo coordinato, con il metodo della programmazione e sono soggetti all'indirizzo politico-amministrativo del Presidente e della Giunta regionale.”.

## Art. 2

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2001)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 sono inserite le seguenti:

- “b bis) l'istituzione dei servizi, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo criteri di omogeneità e di integrazione funzionale;
- b ter) l'individuazione delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione;
- b quater) l'individuazione delle posizioni non dirigenziali;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente:

“c) l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. I componenti della Giunta regionale concorrono ad assicurare la rispondenza dell'attività dei dirigenti agli obiettivi politico-amministrativi di cui al comma 2 dell'articolo 2.”.

4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole “direttore del dipartimento” sono sostituite dalla seguente: “dirigente”.

5. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole seguenti: “della struttura organizzativa”.

## Art. 3

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 5 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Segreteria generale).

1. La segreteria generale assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale.

3. Il segretario generale:

- a) propone alla Giunta regionale gli atti concernenti:
  - 1) gli obiettivi e le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
  - 2) l'istituzione dei servizi, con l'indicazione delle materie di competenza;
  - 3) l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
  - 4) l'individuazione, nell'ambito della segreteria generale, delle posizioni non dirigenziali;
- b) definisce gli obiettivi specifici dei servizi e fornisce le direttive per la loro attuazione;
- c) definisce i rapporti e le procedure che richiedono la collaborazione di più servizi, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro;
- d) coordina l'attività dei dirigenti dei servizi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure di cui all'articolo 33, comma 5;
- e) adotta ogni altro atto necessario ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.”.

#### Art. 4

*(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 8 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (Comitato di direzione).

1. Il Comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal capo di Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei servizi.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal segretario generale.

3. Il Comitato:

- a) concorre con il segretario generale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
  - 1) alla predisposizione delle proposte relative alla definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione nonché all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
  - 2) all'individuazione degli atti necessari ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale;
  - 3) alla definizione degli obiettivi specifici dei servizi e all'elaborazione delle direttive per la loro attuazione;
- b) propone alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 10.

4. Per la definizione di attività o di interventi d'interesse comune a più servizi, la Giunta regionale determina le modalità relative all'individuazione, all'interno del Comitato, di aree omogenee di coordinamento.”.

#### Art. 5

*(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 9 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - (Servizi).

1. La Giunta regionale, su proposta del segretario generale, istituisce non più di quindici servizi per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee.

2. La deliberazione di cui al comma 1 indica le materie di competenza di ciascun servizio.

3. Il servizio competente in materia di sanità assicura il raccordo tecnico-operativo della Regione con l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le Aziende ospedaliere ed in particolare propone alla Giunta regionale gli atti di indirizzo di cui all'articolo 3 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).”.

#### Art. 6

*(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 10 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - (Posizioni dirigenziali di progetto e di funzione).

1. La Giunta regionale può individuare, nell'ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente e dei servizi, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8, posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni o per l'elaborazione o l'attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale o per l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche. Per coadiuvare il segretario generale e svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea o impedimento, è individuata una specifica posizione dirigenziale.

2. I dirigenti titolari di posizioni di progetto e di funzione elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero svolgono le attività assegnate nei termini e con le modalità fissati dal dirigente del servizio o, nel caso di progetti coinvolgenti più servizi, dal Comitato di direzione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) gli ambiti di competenza ed i rapporti con la

- segreteria generale, con il Gabinetto del Presidente e con i servizi;
- b) le attribuzioni ed i poteri specifici del dirigente responsabile;
  - c) le modalità di verifica degli stati di avanzamento;
  - d) la durata del progetto.”.

#### Art. 7

*(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 11 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - (Conferenze di servizio).

1. Il dirigente del servizio, al fine di assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti e la conferenza del personale assegnato al servizio stesso.

2. La conferenza dei dirigenti concorre con il dirigente del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, allo svolgimento delle attività di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 16.”.

#### Art. 8

*(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole seguenti: “quale struttura autonoma rispetto ai dipartimenti”.

#### Art. 9

*(Inserimento dell'articolo 12 bis alla l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis - (Portavoce del Presidente).

1. Il Presidente della Giunta regionale può essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. L'incarico di portavoce è conferito con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il portavoce opera nell'ambito del Gabinetto del Presidente.”.

#### Art. 10

*(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 14 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - (Scuola di formazione del personale regionale).

1. La scuola di formazione assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regio-

nale nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni, previa intesa con le stesse.

2. L'organizzazione e la gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.”.

#### Art. 11

*(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 16 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - (Attribuzioni dei dirigenti dei servizi).

1. I dirigenti dei servizi, per le materie di competenza:

- a) dirigono l'attività del servizio;
- b) propongono gli atti di competenza della Giunta regionale e del Presidente;
- c) adottano gli atti di competenza del servizio e stipulano i contratti e le convenzioni, salvo quelli di cui all'articolo 16 bis;
- d) esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera b);
- e) provvedono all'organizzazione del servizio ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- f) propongono l'individuazione, nell'ambito del servizio, delle posizioni non dirigenziali;
- g) assegnano le risorse necessarie alle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione;
- h) coordinano ed indirizzano l'attività dei dirigenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia e propongono alla Giunta regionale l'adozione delle misure di cui all'articolo 33, comma 5;
- i) esercitano i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento.”.

#### Art. 12

*(Inserimento dell'articolo 16 bis alla l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis - (Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali).

1. I responsabili delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione adottano gli atti e stipulano i contratti e le convenzioni relativi alle specifiche competenze.”.

#### Art. 13

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 17 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - (Posizioni non dirigenziali).

1. Nell'ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, dei servizi e delle po-



sizioni dirigenziali di cui all'articolo 10 possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

2. Le posizioni non dirigenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente nel cui ambito è collocata la posizione.”.

#### Art. 14

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 20/2001)*

1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 20/2001 sono sostituite dalle seguenti:

- “b) supporto alla valutazione, da parte della Giunta regionale, del segretario generale e dei dirigenti dei servizi, nonché, da parte del Comitato di direzione, dei dirigenti delle posizioni di progetto e di funzione;
- c) supporto alla valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);”.

#### Art. 15

*(Modifica all'articolo 19 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 20/2001 le parole “e verificata la” sono sostituite dalle seguenti: “, previa verifica da parte del Comitato di direzione della”.

#### Art. 16

*(Modifica all'articolo 20 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole seguenti: “presso il dipartimento competente in materia di affari istituzionali”.

#### Art. 17

*(Modifica all'articolo 21 della l.r. 20/2001)*

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Al personale di cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.”.

#### Art. 18

*(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2001)*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“In tal caso l’incarico è conferito con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale D3, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa”.

2. Il primo periodo del comma 3 bis dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “In alternativa a quanto disposto al comma 3 possono essere scelte due unità di personale estranee all’amministrazione, con rapporto di lavoro dipendente a termine ed a tempo parziale al cinquanta per cento, in deroga al contingente stabilito al comma 1. In tal caso la Giunta regionale nomina tra i due il soggetto cui è affidata la responsabilità della segreteria.”.

#### Art. 19

*(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 20/2001)*

1. L’articolo 25 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - (Qualifica dirigenziale).

1. La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica.

2. Ai dirigenti sono affidati, secondo le norme della presente legge e del contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza:

- a) incarichi di direzione di servizi;
- b) incarichi di posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.”.

#### Art. 20

*(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 20/2001)*

1. La rubrica dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente: “Incarico di segretario generale”.

2. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“1. L’incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.”.

3. Ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole “direttore di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “segretario generale”.

4. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole “degli incarichi” sono sostituite dalle seguenti: “dell’incarico”.

#### Art. 21

*(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 20/2001)*

1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del

segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole “delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “della stessa dotazione”. Dopo l'ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: “Il trattamento economico del dirigente competente in materia di sanità è definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 27, comma 4. Per la durata dell'incarico non possono essere conferiti ai dirigenti di cui al presente comma incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli per cui sono stati assunti.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“3 bis. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 26, comma 3, sino al dieci per cento della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 3 a dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“5. Gli incarichi di dirigente, esclusivamente per le materie attinenti alla sanità, possono essere conferiti, in numero non superiore a tre, con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo da almeno cinque anni delle Zone territoriali, dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere della regione, in posizione di comando. Il personale incaricato conserva il trattamento economico omnicomprensivo già in godimento nell'azienda di provenienza. Lo stesso personale, per tutta la durata dell'incarico, ha diritto alla conservazione, presso l'azienda di provenienza, del relativo po-

sto in organico che non può essere in alcun modo ricoperto. Gli incarichi sono conferiti al di fuori della dotazione organica di cui all'articolo 34, comma 2.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“6. Gli incarichi dirigenziali hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, dalla Giunta regionale. La proposta di revoca è effettuata:

- a) dal segretario generale per gli incarichi di dirigente di servizio;
- b) dal Comitato di cui all'articolo 8 per gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione.”.

#### Art. 22

*(Modifica all'articolo 29 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 20/2001 le parole “degli incarichi di direzione di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dell'incarico di segretario generale”.

#### Art. 23

*(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 30 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 - (Incarichi di posizioni non dirigenziali).

1. Gli incarichi per le posizioni di cui all'articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione.”.

#### Art. 24

*(Modifica all'articolo 31 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 20/2001 dopo la parola “rotazione” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali.”.

#### Art. 25

*(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole: “i direttori di dipartimento e”.

2. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 20/2001 le parole: “direttore di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “segretario generale”.

## Art. 26

*(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 20/2001)*

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato e del conferimento degli incarichi, le prestazioni di dirigente di servizio e di dirigente di posizione di progetto e di funzione sono soggette a valutazione annuale.”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole “delle risorse umane, finanziarie e strumentali”.

3. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 20/2001 le parole “di coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “di direzione”.

## Art. 27

*(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 46/1992)*

1. L'articolo 14 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - (Comitato tecnico scientifico della programmazione).

1. La Giunta regionale istituisce il Comitato tecnico scientifico della programmazione con funzioni consultive in ordine all'attività di programmazione regionale e di raccordo della stessa con quella dello Stato e dell'Unione europea.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composto da non più di cinque membri, nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di programmazione.”.

## Art. 28

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale:

- a) entro dieci giorni dall'entrata in vigore della stessa nomina il segretario generale;
- b) entro trenta giorni dalla nomina del segretario generale, su proposta dello stesso, delibera:
  - 1) l'istituzione dei servizi;
  - 2) il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi;
  - 3) l'assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane ai servizi;
- c) entro trenta giorni dal conferimento degli incarichi di direzione dei servizi, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, delibera l'individuazione delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione e conferisce i relativi incarichi.

2. I dipartimenti, i servizi e le posizioni di progetto e di funzione operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi a decorrere dal decimo giorno successivo al conferimento degli incarichi delle posizioni dirigenziali di cui alla lettera c) del comma 1. Dalla stessa data decadono i direttori di dipartimento.

3. La Giunta regionale può prorogare gli incarichi di direttore di dipartimento fino alla data di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 20/2001, individua la struttura organizzativa che esercita le competenze attribuite al Comitato di coordinamento o ai direttori di dipartimento da leggi, regolamenti o atti amministrativi generali.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano d'intesa gli atti per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 48 dello Statuto regionale.

Art. 29  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/2001:

- a) il comma 5 dell'articolo 3;
- b) il comma 2 dell'articolo 4;
- c) gli articoli 6 e 7;
- d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12;
- e) l'articolo 15;
- f) il comma 2 dell'articolo 23;
- g) il comma 2 dell'articolo 29;
- h) il comma 6 dell'articolo 40.

Art. 30  
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.